



## **IL SINDACO**

PREMESSO che:

- in data 26 e 27 ottobre 2024 il Comune di Cairo Montenotte è stato interessato da eventi meteorici eccezionali che hanno provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali e franosi in molti territori della Città e delle frazioni limitrofe;
- tali eventi meteorici hanno determinato una situazione di estrema gravità sul territorio comunale, che ha comportato esondazione del Torrente Bormida oltre che di numerosi rii minori ed ha provocato danni ad edifici pubblici e privati oltre che a cose, con il rischio di gravi conseguenze relative all'ambiente e alla salute pubblica;
- che sui terreni aree e strade adiacenti ai rii e canali esondati risultano presenti notevoli quantità di materiali provenienti da tutte le aree interessate dai fenomeni alluvionali;
- che i fenomeni alluvionali hanno creato danni anche alle civili abitazioni ed alle aziende presenti sul territorio e che pertanto è presente una notevole quantità di materiali proveniente prevalentemente da magazzini, cantine e garage interamente invasi dal fango che dovranno quindi essere conferiti quali rifiuti;
- Preso atto che si stima che tali rifiuti siano di elevata quantità stante l'elevato numero di immobili allagati e che gli stessi si vanno a sommare a quelli provenienti dalle aree agricole;
- che sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti e dei materiali derivanti dai fenomeni meteorici in corso, affinché sia assicurato quanto prima il ritorno a livelli di sicurezza, di igiene pubblica e a condizioni di vita normali;
- occorre conseguentemente agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti e dei materiali generati dagli eventi riducendo al minimo gli impatti ambientali e sanitari;

CHE i materiali di cui sopra sono classificati come rifiuti urbani dall'articolo 184 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/2006;

PRESO atto che con nota prot. n. 27304 del 4/11/2024 il Comune di Cairo Montenotte ha richiesto ai sensi del comma 3 art 191 del D.Lgs 152/2006 parere tecnico di competenza agli enti preposti (ARPAL) e che verranno rispettate le eventuali prescrizioni sottese al suddetto parere;

RITENUTO pertanto di adottare un provvedimento contingibile ed urgente che:

- Disponga di autorizzare in via temporanea e d'urgenza la SAT spa in qualità di gestore unico dei rifiuti ad utilizzare quali depositi temporanei dei rifiuti le aree meglio individuate nelle planimetrie allegate e come meglio specificato:
  - 1) Area pubblica presente in Viale Vittorio Veneto in prossimità della pesa pubblica dedicata allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti ingombranti, del legname e del materiale fangoso.
  - 2) Area privata presente in frazione Ferrania dedicata allo stoccaggio temporaneo del materiale fangoso.
- Autorizzi il deposito temporaneo presso le aree indicate dei rifiuti derivanti dall'evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

*Richiamato l'art 191 del D.Lgs 152/2006 a norma del quale "ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale sanitaria e di pubblica sicurezza con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del servizio nazionale di protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere nell'ambito delle rispettive competenze ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.*

*Non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani*

*Dette ordinanze non comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al Ministero della salute al Ministero delle attività produttive al Presidente della Regione e dell'autorità d'ambito di cui all'art. 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.*

*Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1 il Presidente della Giunta Regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata il riutilizzo il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.*

*In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.*

*Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico sanitari che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali*

*e ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore ai 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.*

*Qualora ricorrano comprovate necessità il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare può adottare dettando specifiche prescrizioni le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini*

*Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea*

VISTO il D.Lgs 152/2006

VISTO l'art 50 del D.Lgs n. 267/2000

VISTO altresì l'articolo 54 del D.Lgs 267/2000

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 7 e segg. Della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il dirigente dell'area Tecnica ing. Nolesio Simone e che gli atti propedeutici alla formulazione del presente provvedimento sono depositati presso l'ufficio tecnico del Comune di Cairo Montenotte

#### ORDINA

Alla Società SAT spa con sede legale in Vado Ligure via Sardegna n. 2 e sede Amministrativa in Vado Ligure Via Tommaseo n. 44 in qualità di gestore unico del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di gestire in via temporanea e d'urgenza i depositi temporanei come meglio individuati sulle planimetrie allegate.  
Alla Ferrania Technologies in liquidazione di mettere a disposizione le aree di cui al punto 2 in precedenza citato.

#### AUTOIRIZZA

Il deposito temporaneo su tali aree di tutti i rifiuti derivanti dall'alluvione del 26 e 27 ottobre 2024 (esclusi rifiuti pericolosi) del territorio Cairese

#### DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata a:

- SAT via Pec [sat.servizi@legalmail.it](mailto:sat.servizi@legalmail.it)
- Ferrania Technologies in liquidazione via PEC [ferraniatechnologies@legalmail.it](mailto:ferraniatechnologies@legalmail.it)

Che la presente ordinanza sia inviata immediatamente e comunque entro tre giorni dalla data di emissione al:

- Presidente del Consiglio dei Ministri
- Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Ministero delle attività produttive
- Ministero della salute
- Presidente della Regione Liguria

ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni nonché:

- All'ATO del Savonese quale autorità d'ambito di riferimento per il Comune di Cairo Montenotte

Che della presente ordinanza venga data la massima pubblicità e venga pubblicata:

- All'Albo Pretorio ed al sito internet del Comune nonchè venga trasmessa a:
  - Alla Prefettura di Savona
  - All'ASL 2 Savonese
  - Al Comando Stazione Carabinieri di Cairo Montenotte

- Al Comando della Polizia Locale

Che la presente ordinanza decorra dal 01/11/2024 e scada il 31/12/2024

**AVVERTE**

Che contro la presente ordinanza chi vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, ricorso al TAR entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al capo dello stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica ovvero di piena conoscenza dell'ordinanza.



**IL SINDACO**  
Paolo Lambertini